SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 132° — Numero 232**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 3 ottobre 1991** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1991, n. 309.

Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissioni delle partecipazioni statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni statali attraverso la trasformazione degli enti e delle aziende autonome in società per azioni, con la finalità di valorizzare le strutture produttive, l'accesso diffuso dei risparmiatori e contribuire al risanamento della spesa pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonché le aziende autonome statali, possono essere trasformati in società per azioni.

2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate in conformità agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, deliberati dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri competenti. Alle aziende di credito pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218. Il presente decreto non si applica agli enti od aziende ai quali partecipino prevalentemente le regioni o gli enti disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le trasformazioni di cui al comma 1 e le conseguenti modifiche statutarie sono deliberate dagli organi competenti in materia in conformità ai criteri di cui al comma 2 ed entro due mesi dalla formale comunicazione di questi da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Le società per azioni derivate dagli enti di cui al comma 1 succedono a questi nella totalità dei rapporti giuridici. I fondi di dotazione sono trasformati in capitale sociale, di proprietà dello Stato.

4. Le deliberazioni, adottate ai sensi del comma 3, sono approvate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri competenti, restando soggette alla stessa approvazione, anche successivamente, le deliberazioni comunque concernenti il diritto di voto.

5. Le società di cui al comma 1 sono sottoposte alla normativa generale vigente per le società per azioni; è fatta salva la disposizione di cui all'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di revisione dei bilanci d'esercizio.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, sentito il CIPE, nomina i rappresentanti dello Stato nelle assemblee delle società di cui al comma 3 e nei collegi sindacali, ai sensi della sezione XII del capo V del titolo V del libro V del codice civile. I poteri spettanti ai rappresentanti della parte pubblica sono esercitati ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, le disposizioni che subordinano l'attività degli enti ed aziende di cui al comma 1 a specifiche direttive gestionali cessano di avere vigore nei confronti delle società da essi derivate, fatti salvi gli indirizzi di carattere generale. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626.

8. Ogni altra modificazione delle norme degli statuti, discendente dalle disposizioni contenute nel presente decreto, è soggetta alla procedura di approvazione prevista dal comma 4. Sarà, comunque, prevista la costituzione di giunte o comitati esecutivi con i poteri di cui all'articolo 2384 del codice civile.

9. Le partecipazioni, risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, fatti salvi i diritti partecipativi spettanti a soggetti diversi dallo Stato, possono essere alienate nel rispetto degli indirizzi deliberati dal CIPE anche in relazione alla pubblicità, ai limiti e alle condizioni da osservare nelle procedure di valutazione, di collocamento e di cessione delle partecipazioni previste dal presente decreto. Le alienazioni ed ogni altra operazione, dalle quali derivi la perdita del controllo di maggioranza, diretto o indiretto, da parte dello Stato nelle società di cui

al comma 1, sono approvate dal Consiglio dei Ministri in conformità a specifiche deliberazioni delle Camere, adottate secondo le procedure e modalità dalle stesse stabilite.

10. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il CIPE, si provvede alle operazioni di collocamento, anche parziale, sul mercato finanziario e presso investitori istituzionali delle partecipazioni spettanti allo Stato, previa valutazione delle stesse partecipazioni e determinazione delle condizioni, dei prezzi, delle entità e modalità delle cessioni, della forme di tutela dei diritti, anche di minoranza, dell'azionista pubblico, nonché all'attribuzione delle partecipazioni di controllo, tenute presenti anche le esigenze di efficienza delle società.

11. Il collocamento e le cessioni delle partecipazioni devono essere eseguiti in modo da assicurare, di regola, l'ampia e durevole diffusione di esse fra il pubblico e da prevenire, anche in forma indiretta, concentrazioni o posizioni dominanti.

12. Le trasformazioni dirette alla costituzione delle società di cui al comma 1 ed alle successive alienazioni, nonché le occorrenti valutazioni, possono essere effettuate con l'assistenza di istituti di intermediazione di comprovata e specifica esperienza. I corrispettivi professionali per la stima dei beni conferiti e per ogni altra valutazione prevista dal presente decreto sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

13. I proventi derivanti dalla cessione delle partecipazione di proprietà dello Stato sono versati all'entrata del bilancio con le modalità determinate dal Ministro del tesoro.

14. Per i dipendenti delle società per azioni di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali, vigenti in materia di previdenza alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano facendo salvi i diritti quesiti e gli effetti di leggi speciali. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri competenti, sono disciplinate le modalità e le procedure ai fini del conferimento dei trattamenti di previdenza.

15. Le deliberazioni del CIPE di cui ai commi 2 e 10 sono comunicate alle competenti commissioni parlamentari, che rendono il parere entro il termine regolamentare. Si prescinde dal parere se esso non è espresso nel predetto termine.

16. Entro tre mesi dall'avvio delle operazioni previste dal presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica al Parlamento una relazione contenente l'elenco delle società per azioni di cui al comma 1, nonché delle società da queste direttamente o indirettamente partecipate, con l'indicazione dell'attività imprenditoriale svolta da ciascuna società o ente.

17. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

18. Per le trasformazioni e le conseguenti operazioni, inclusi i conferimenti, disposti ai sensi del presente decreto, si applicano ai fini fiscali le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle operazioni perfezionate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, le aziende e le società adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro delle partecipazioni statali*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0357

DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 1991, n. 310.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, che istituisce il ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, in attesa della legge istitutiva dei ruoli dei commissariati del Governo nelle regioni, prevedendo che la copertura dei relativi posti comporta una corrispondente riduzione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare gli articoli 30 e 39 che prevedono, fra l'altro, l'istituzione dei ruoli dei commissariati del Governo nelle regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Rilevato che si sono pertanto determinate le condizioni per il trasferimento del ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l'art. 39, comma 2, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede l'emanazione di appositi provvedimenti per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano istituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si aggiunge alla tabella *C* allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con la dotazione di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, rimane confermata la conseguente riduzione dei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nelle qualifiche corrispondenti, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 977 milioni per il 1991 ed in lire 2.345 milioni a decorrere dal 1992, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1013, 1014, 1015 e 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991, rispettivamente per lire 598 milioni, lire 179 milioni, lire 150 milioni e lire 50 milioni, nonché ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, rispettivamente per lire 1.435 milioni, lire 430 milioni, lire 360 milioni e lire 120 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 1

TABELLA
(prevista dall'art. 1, comma 1)

ORGANICO DEL PERSONALE DI RUOLO DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

VII qualifica funzionale	10
V qualifica funzionale	30
IV qualifica funzionale	3
III qualifica funzionale	10
Totale . . .	53

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi il valore di leggi e regolamenti.

— Il testo degli articoli 89, 100 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 89. — Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo».

«Art. 100. — I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali, in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare».

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

— Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/1982 è il seguente:

«Art. 21. — In attesa dell'emanazione della legge istitutiva dei ruoli dei commissariati del Governo e fermo quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, sono istituiti i ruoli del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, di cui all'allegata tabella 6. La copertura dei relativi posti comporta la corrispondente riduzione dei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Fatto salvo il disposto del secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, al contingente stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1974, a termini del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973, per il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano si applica il principio del terzo comma dello stesso art. 89: nel limite del citato contingente può essere comandato, presso il predetto commissariato del Governo, personale in servizio negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano».

— Il testo degli articoli 30 e 39 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 30. — Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione».

«Art. 39. — 1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella *C* secondo i criteri e le modalità previsti dai commi 1, 3, 6 e 7 dell'art. 38. Al predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo.

2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1975».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/1982 si veda nelle note alle premesse.

— La tabella *C* allegata alla legge n. 400/1988 è la seguente:

«TABELLA *C*

ORGANICO DEL PERSONALE
DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO NELLE REGIONI
(articoli 30, 38 e 39)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
Dirigente superiore	40	8
Primo dirigente	80	16
Qualifiche ad esaurimento	16	4
9ª qualifica funzionale	17	4
8ª qualifica funzionale	34	6
7ª qualifica funzionale	31	6
6ª qualifica funzionale	54	10
5ª qualifica funzionale	44	10
4ª qualifica funzionale	70	10
3ª qualifica funzionale	54	10
2ª qualifica funzionale	58	10
Totale	498	94»

91G0352

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Rieti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Rieti, allegato al verbale di consegna provvisoria redatto in data 25 e 26 novembre 1985;

Visto l'elenco dei beni mobili di cui allo stesso verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Rieti procederà al formale trasferimento

all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 273

91A4280

DECRETO 30 ottobre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito del VOR/DME/NDB di Tarquinia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili relativi al VOR/DME/NDB di Tarquinia, allegato al verbale di consegna provvisoria redatto in data 11 dicembre 1985;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Viterbo procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 274

91A4281

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Padova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili siti sull'aeroporto di Padova, di cui ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 19 dicembre 1985 e 11 settembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Padova procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 267

91A4261

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Forlì.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa,

patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Forlì, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 28 marzo 1984, 8 novembre 1985, 29 novembre 1985 e 13 dicembre 1985;

Visti gli elenchi dei beni mobili di cui ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Forlì procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 269

91A4262

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Grottaglie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con

l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Grottaglie allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 27 giugno 1985, 6 dicembre 1985 e 17 novembre 1987;

Visti gli elenchi dei beni mobili di cui ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Roma procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 266

91A4263

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Fiumicino, del C.R.C.T.A. di Roma e del teleposto di Monte Cavo Vetta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili concernenti l'aeroporto di Fiumicino, il C.R.C.T.A. di Roma ed il teleposto di Monte Cavo Vetta, allegati ai

verbali di consegna provvisoria rispettivamente in data 22 luglio 1985, 16 settembre 1985, 16 dicembre 1985, 17 novembre 1987 e 18 febbraio 1986;

Visti gli elenchi dei beni mobili parimenti allegati ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Roma procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 265

91A4264

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Foggia «Gino Lisa» e del teleposto di Vieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili relativi all'aeroporto di Foggia «Gino Lisa» ed al teleposto di Vieste, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 25 novembre 1985 e 9 dicembre 1985;

Visti gli elenchi dei beni mobili parimenti allegati ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Foggia procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 268

91A4265

DECRETO 5 dicembre 1990.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Ciampino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Ciampino, allegati al verbale di consegna provvisoria redatto in data 17 luglio 1985;

Visti gli elenchi dei beni mobili parimenti allegati al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Roma procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 270

91A4266

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 settembre 1991.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 settembre 1988, relativamente alla terza cedola, di scadenza 28 settembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253814/66-AU-168 del 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 settembre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 13 settembre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di agosto precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola — di scadenza 28 settembre 1991 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570606/66-AU-168 del 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 luglio 1989 con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di agosto di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 22 agosto 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 28 settembre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 28 settembre 1991, è di 262.930.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di agosto 1991, è di L. 1.534,98 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 253814/66-AU-168 del 13 settembre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 262.930.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,75% con godimento 28 settembre 1988 — relativamente alla terza cedola, di scadenza 28 settembre 1991 — ammonta a L. 30.900.034.805.

La ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a L. 4.414.291.000.

La spesa complessiva di L. 35.314.325.805 farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1991
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 310

91A4327

DECRETO 30 settembre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di ottobre 1991, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 3 settembre 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14,05 per cento il tasso di riferimento per il mese di settembre 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di ottobre 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,85 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,85 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di ottobre 1991 è pari al 13,85 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4328

DECRETO 30 settembre 1991.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 10 ottobre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 10 ottobre 1991, scadenza il 15 ottobre 1992 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosettantuno giorni, non superiore all'11,30%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 15 ottobre 1992, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 15 ottobre 1992 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 16, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 13 ottobre 1992.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 13 ottobre 1992.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura dell'11,30% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalati la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 7 ottobre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino all'11,30%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 10 ottobre 1991, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 7 ottobre 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 10 ottobre 1991, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 7 ottobre 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 8 ottobre 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1991
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 117

91A4372

DECRETO 30 settembre 1991.

Disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge sopracitata, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto l'art. 15 della stessa legge, con cui è stato istituito un Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari;

Considerato che lo stesso art. 15 dispone che il Ministro del tesoro su proposta della Consob, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio decreto le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché la misura del contributo, i casi, le modalità ed i limiti di intervento del Fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attività del Fondo stesso;

Vista la lettera n. 91003636 del 4 luglio 1991 con la quale la Consob ha proposto uno schema di provvedimento concernente la disciplina del Fondo di garanzia;

Vista la lettera n. 160536 del 4 luglio 1991 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa in ordine allo schema di provvedimento proposto dalla Consob;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto l'espressione:

a) «Legge» indica la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) «Consob» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

c) «Fondo» indica il Fondo nazionale di garanzia di cui all'art. 15 della legge;

d) «intermediari» indica le società di intermediazione mobiliare; le aziende e gli istituti di credito autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge; gli agenti di cambio; le società fiduciarie iscritte nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'art. 3, comma 1, della legge.

Art. 2.

Scopo del Fondo

1. Il Fondo ha per scopo la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti degli intermediari in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare.

2. Per gli agenti di cambio la garanzia del Fondo si applica ai crediti derivanti dallo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto. Per le società fiduciarie la garanzia si applica ai criteri derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui all'art. 17. comma 1, della legge.

3. Non sono assistiti dalla garanzia del Fondo:

a) i crediti relativi ai rapporti di contropartita tra intermediari autorizzati alla negoziazione di valori mobiliari per conto terzi nascenti da operazioni da essi concluse;

b) i crediti nascenti da negoziazioni concluse per proprio conto tra intermediari a ciò autorizzati aventi ad oggetto valori mobiliari rientranti nel campo delle autorizzazioni.

Art. 3.

Contributo

1. Gli intermediari sono tenuti a versare al Fondo un contributo annuale composto da una quota fissa uguale per tutti e da una quota variabile correlata alle attività per lo svolgimento delle quali essi sono autorizzati.

2. La quota fissa è determinata, in sede di prima applicazione del presente decreto, in L. 1.000.000.

3. La quota variabile è pari al prodotto tra i coefficienti di contribuzione uguali per tutti e le basi di commisurazione del contributo determinati come da tabella riportata in allegato al presente decreto, diminuito della posizione contributiva individuale in essere alla fine del periodo di contribuzione precedente. La posizione contributiva individuale è pari alla somma delle contribuzioni variabili già effettuate dall'intermediario diminuita della somma delle quote degli interventi effettuati dal Fondo di pertinenza della propria posizione, calcolate come indicato nel comma 6 dell'art. 5. A tal fine il Fondo tiene evidenza dei versamenti effettuati da ciascun intermediario e delle decurtazioni connesse agli interventi effettuati.

4. Il contributo al Fondo non può comunque eccedere il 2 per cento dei proventi lordi derivanti all'intermediario dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare.

5. Per le aziende e gli istituti di credito la quota variabile del contributo annuale è ridotta ad un quarto dell'importo calcolato a norma del precedente comma 3 e tenuto conto del limite di cui al precedente comma 4. Qualora peraltro nel corso dei primi tre anni di funzionamento gli interventi del Fondo determinati da insolvenza di aziende ed istituti di credito superino il quarto degli interventi complessivi del Fondo, la misura della quota variabile del contributo annuale dovuta da tali soggetti per ciascun anno ricompreso nel triennio è aumentata in proporzione alla parte di interventi del Fondo eccedente il suddetto quarto.

6. Per le società di intermediazione mobiliare autorizzate allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge, la quota variabile del contributo relativa a tale attività e ridotta alla metà della somma calcolata a norma del precedente comma 3 e tenuto conto del limite di cui al precedente comma 4.

7. La quota fissa del contributo deve essere versata al Fondo entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione e, successivamente, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. La quota variabile del contributo deve essere versata al Fondo entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.

8. Gli agenti di cambio devono versare al Fondo la quota fissa del contributo entro il 31 gennaio di ciascun anno e la quota variabile entro il 30 giugno di ciascun anno.

9. Qualora le disponibilità del Fondo non siano sufficienti a far fronte al complesso degli interventi, gli intermediari possono essere chiamati, con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Consob formulata d'intesa con la Banca d'Italia, al versamento di un contributo suppletivo in corso d'anno di importo non superiore a quello della propria posizione contributiva individuale, fatto in ogni caso salvo il limite di cui al precedente comma 4.

Art. 4.

Struttura del Fondo

1. Il Fondo è suddiviso, ai soli fini gestionali, in tre sezioni.

2. Alla sezione *A* sono imputate al netto della dotazione annuale per le spese di funzionamento del Fondo di cui al successivo comma 4:

a) le quote fisse del contributo versate dagli intermediari;

b) le posizioni contributive individuali degli intermediari dichiarati insolventi e di quelli che cessano di appartenere al Fondo;

c) i contributi suppletivi di cui al comma 7 dell'art. 3;

d) gli interessi e ogni altra utilità derivante dalla gestione e dall'investimento dei contributi versati dagli intermediari.

3. Alla sezione *B* sono imputate le posizioni contributive individuali degli intermediari di cui al comma 3 dell'art. 3.

4. Alla sezione *C* sono imputate la dotazione annuale per le spese di funzionamento del Fondo e le spese stesse.

5. In caso di intervento, i pagamenti sono imputati prioritariamente alla sezione *A* e solo per la parte non coperta alla sezione *B* del Fondo.

6. La parte di ogni intervento del Fondo eventualmente imputata alla sezione *B* del Fondo viene ripartita sulle posizioni contributive individuali di ciascun intermediario secondo quote calcolate moltiplicando la parte di intervento imputato alla sezione *B* del Fondo per il rapporto tra la posizione individuale dell'intermediario e la sezione *B* del Fondo.

Art. 5.

Intervento del Fondo

1. L'intervento del Fondo è condizionato alla dichiarazione di insolvenza degli intermediari conseguente alla dichiarazione di fallimento o, se soggetti a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza ovvero alla omologazione del concordato preventivo cui siano stati ammessi.

2. Il Fondo provvede al pagamento dei crediti vantati dai clienti nei confronti degli intermediari a condizione che essi siano riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale e sulla base della misura in cui risultino accertati in tale sede.

3. Il pagamento del Fondo è limitato al 25 per cento del credito complessivo di ciascun cliente, comprensivo degli interessi maturati alla data dell'accertamento dello stato di insolvenza di cui al comma precedente.

4. Per ciascuna insolvenza il Fondo non rimborsa più del 40 per cento del valore del proprio patrimonio dedotto l'importo della sezione *C* di cui al comma 4 dell'art. 5.

5. Il Fondo è surrogato nei diritti del cliente verso l'intermediario fino alla concorrenza del pagamento effettuato a suo favore.

6. Sono esclusi dal pagamento del Fondo i crediti di coloro che, nei cinque anni precedenti l'insolvenza dell'intermediario, abbiano fatto parte degli organi amministrativi e di controllo del medesimo o ne abbiano diretto l'attività ovvero ne abbiano esercitato il controllo e che abbiano favorito l'insolvenza o ne abbiano tratto vantaggio.

7. Qualora il Fondo non sia in grado di soddisfare i crediti dei clienti di un intermediario insolvente nella misura stabilita dal precedente comma 3, i crediti stessi sono pagati a valere sulle attività successivamente acquisite dal Fondo stesso nell'ordine e con la priorità in cui essi sono maturati.

Art. 6.

Organizzazione del Fondo

1. Il Fondo ha sede in Roma.

2. Sono organi del Fondo:

a) il comitato di gestione;

b) il collegio sindacale.

Art. 7.

Comitato di gestione

1. Il comitato di gestione è composto da cinque membri nominati, con procedimenti elettivi autonomamente stabiliti dalle categorie interessate: due dalle società di intermediazione mobiliare, uno dalle aziende e istituti di credito autorizzati a norma dell'art. 16 della legge, uno dagli agenti di cambio e uno dalle società fiduciarie iscritte all'albo di cui all'art. 17, comma 2, della legge.

2. I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

3. Il comitato di gestione nomina un presidente ed un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo. Il presidente ha la legale rappresentanza del Fondo.

4. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente quando quest'ultimo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri. L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere inviato ai membri del comitato di gestione e del collegio sindacale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno. Per la validità delle riunioni del comitato occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza assoluta. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. La funzione di segretario del comitato di gestione è svolta dal membro più giovane di età presente alla riunione. Il verbale di ogni riunione viene redatto dal segretario e firmato dal presidente del comitato e dal segretario medesimo.

5. Ai membri del comitato spettano il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni ed un compenso fissato dal comitato. La relativa deliberazione deve essere sottoposta per l'approvazione al Ministro del tesoro.

Art. 8.

Competenze del comitato di gestione

1. Al comitato di gestione spettano tutti i poteri in ordine all'attività del Fondo. Il comitato in particolare delibera:

a) sull'organizzazione dei servizi del Fondo;

b) sulle spese di funzionamento del Fondo;

c) sulle procedure di intervento del Fondo;

d) sulle singole richieste di intervento del Fondo;

e) sulla gestione e l'investimento delle attività del Fondo.

2. I poteri di cui alla lettera *b)* del comma precedente possono essere delegati, in tutto o in parte, al presidente che del loro esercizio riferisce al comitato di gestione nella prima riunione successiva.

Art. 9.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri nominati: uno dal Ministro del tesoro, uno dalla Consob e uno dalla Banca d'Italia.

2. I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e possono essere rinominati una sola volta. Essi continuano a svolgere le loro funzioni fino alla redazione del rendiconto relativo all'esercizio nel corso del quale scade il loro mandato e comunque fino a che non siano nominati i loro successori.

3. Il membro nominato dal Ministro del tesoro è il presidente del collegio sindacale.

4. Il collegio sindacale controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge, del presente decreto e di ogni altra disposizione applicabile, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili nonchè l'osservanza delle disposizioni concernenti la valutazione del Fondo.

5. I sindaci assistono alle riunioni del comitato di gestione.

6. Delle irregolarità riscontrate che abbiano carattere di rilevanza per il funzionamento del Fondo i sindaci, anche individualmente, danno immediata comunicazione al Ministro del tesoro.

7. Ai membri del collegio sindacale spettano il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della loro funzione ed un compenso fissato dal comitato di cui all'art. 7. La relativa deliberazione deve essere sottoposta per l'approvazione al Ministro del tesoro.

8. In caso di mancato o irregolare funzionamento del collegio sindacale, il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, allo scioglimento dello stesso, ovvero alla dichiarazione di decadenza di uno o più dei suoi membri. In tal caso le istituzioni competenti provvedono tempestivamente alla ricostituzione del collegio sindacale ovvero alla nomina dei nuovi membri.

Art. 10.
Attività del Fondo

1. Le attività del Fondo sono costituite:

a) dai contributi versati dagli intermediari autorizzati;

b) dagli interessi e dalle altre utilità derivanti dalla gestione e dall'investimento dei contributi versati.

Art. 11.
Gestione e investimento delle attività del Fondo

1. Le attività del Fondo sono investite, nella misura stabilita dal comitato di gestione, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

2. Le attività del Fondo ed i titoli in cui sono investite sono depositati in Roma presso la Banca d'Italia cui è affidato il servizio di cassa.

Art. 12.
Rendiconto

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il comitato di gestione redige uno schema di rendiconto del Fondo unitamente ad una relazione sull'attività svolta e li trasmette al collegio sindacale.

3. Entro i successivi trenta giorni il collegio sindacale formula le proprie osservazioni in apposita relazione.

4. Il rendiconto, debitamente approvato unitamente alla relazione del comitato di gestione ed a quella del collegio sindacale, è inviato entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministro del tesoro.

Art. 13.
Mancato o irregolare funzionamento del Fondo

1. In caso di mancato o irregolare funzionamento del Fondo, il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, può dichiarare lo scioglimento del comitato di gestione ovvero la decadenza di singoli membri di tale organo.

2. Dell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente il Ministro del tesoro informa i soggetti o le categorie che avevano nominato i membri decaduti perché procedano a nuove nomine.

3. In caso di necessità, il Ministro del tesoro può nominare un commissario che si sostituisce al comitato di gestione per il tempo necessario alla costituzione o alla ricostituzione di tale organo.

4. Con il provvedimento di nomina, il Ministro del tesoro fissa il compenso, comprensivo delle spese, del commissario, da porre a carico del Fondo.

Art. 14.
Adempimenti degli intermediari

1. Gli intermediari indicano, nella relazione illustrativa del bilancio di esercizio, gli aggregati di riferimento per il calcolo della quota variabile del contributo di cui al comma 3 dell'art. 4. Tali dati sono soggetti a verifica della conformità alle scritture contabili ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge.

2. Gli agenti di cambio mantengono apposita evidenza giornaliera dei dati relativi al calcolo della quota variabile del contributo di cui al comma 3 dell'art. 4 e danno comunicazione alla Consob, entro il 15 giugno di ciascun anno, dei dati aggregati relativi al calcolo del contributo stesso.

3. La Consob e la Banca d'Italia, nell'esercizio delle rispettive competenze di controllo, vigilano sul regolare adempimento degli obblighi di contribuzione.

Art. 15.
Disposizioni finali

1. Alla scadenza del primo triennio di funzionamento del Fondo, il Ministro del tesoro provvede, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 15 della legge, alla rideterminazione del regime di contribuzione per tutte le categorie di intermediari ivi compresi quelli previsti ai commi 5 e 6 dell'art. 4, avuto riguardo anche alla incidenza proporzionale delle insolvenze di ogni singola categoria sul totale delle insolvenze verificatesi nonché alla rideterminazione dei limiti di intervento del Fondo.

2. L'operatività del Fondo decorre a partire dal mese successivo alla costituzione dei suoi organi e comunque in epoca non successiva al 1° aprile 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

ALLEGATO

ATTIVITÀ	Base di commisurazione del contributo	
	Remunerazione delle attività (A)	Disponibilità di titoli e lire dei clienti (B)
Negoziazione per conto terzi di valori mobiliari	Importo delle commissioni percepite nell'esercizio precedente.	—
Collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	Importo delle commissioni percepite nell'esercizio precedente	—
Gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari con o senza intestazione fiduciaria	Importo delle commissioni percepite nell'esercizio precedente	Consistenza media mensile della massa amministrata (titoli e lire di proprietà sostanziale dei clienti di cui gli intermediari autorizzati possano comunque disporre) nell'esercizio precedente
Consulenza in materia di valori mobiliari	Importo delle commissioni percepite nell'esercizio precedente	
Sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'art. 18-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni ed integrazioni	Importo delle commissioni percepite nell'esercizio precedente	
Negoziazione per conto proprio di valori mobiliari	Importo delle commissioni figurative relative all'esercizio precedente, determinato applicando ai volumi intermediati in tale esercizio (importo degli acquisti e delle vendite effettuate con il pubblico), distinti per azioni, obbligazioni e titoli di Stato, un coefficente pari al rapporto fra commissioni percepite e volumi intermediati nell'anno precedente dagli intermediari per l'attività di negoziazione per conto terzi (*)	—

Coefficiente di contribuzione da applicare alla base A): 0,40 per cento.

Coefficiente di contribuzione da applicare alla base B): 0,0010 per cento.

(*) I dati necessari per il calcolo delle «commissioni figurative» vengono comunicati al Fondo dalla Banca d'Italia, per quanto riguarda le SIM e le banche autorizzate, e dalla Consob, per quanto riguarda gli agenti di cambio, entro il mese di aprile di ciascun anno.

91A4329

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 settembre 1991.

Autorizzazione all'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987 con il quale l'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna è stato autorizzato al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna in data 4 febbraio 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 luglio 1991;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna è autorizzato ad includere nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 5 novembre 1987 i seguenti sanitari:

Parmiani dott. Giovanni Filippo, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna;

Silvagni dott. Silvano, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A4331

DECRETO 5 settembre 1991.

Autorizzazione allo stabilimento ospedaliero «S. Orsola Malpighi» di Bologna ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1990 con il quale lo stabilimento ospedaliero «S. Orsola Malpighi» di Bologna è stato autorizzato al prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna Nord in data 17 aprile 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 luglio 1991;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento ospedaliero «S. Orsola Malpighi» di Bologna è autorizzato ad includere nell'équipe autorizzata al trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 12 giugno 1990 i seguenti sanitari:

Mikus dott. Piero Maria, aiuto ospedaliero della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Gargiulo dott. Gaetano, assistente ospedaliero della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola Malpighi» di Bologna.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna Nord è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A4332

DECRETO 18 settembre 1991.

Determinazione dello schema-tipo di convenzione fra regioni e associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante la disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati e, in particolare, l'art. 2 che riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

Ritenuto di dover definire lo schema-tipo di convenzione, previsto dall'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 107/1990 al quale devono conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nello stipulare le convenzioni con le associazioni o le federazioni di donatori volontari di sangue per la loro partecipazione alle attività trasfusionali organizzate nelle strutture indicate dall'art. 4 della predetta legge n. 107/1990;

Sentito il parere espresso dalla Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, nominata con proprio decreto del 26 giugno 1990;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 23 luglio 1991;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Convenzioni

1. Le regioni e le province autonome, nello stipulare le convenzioni con le associazioni o le federazioni di donatori volontari del sangue, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 4 maggio 1990, n. 107, di seguito indicata come legge n. 107/1990, ottemperano ai seguenti criteri fissati quale schema-tipo delle convenzioni stesse.

Art. 2.

Attività di propaganda, di promozione e di educazione alla salute

1. La convenzione, in aderenza alle condizioni del piano sanitario regionale, disciplina il concorso necessario delle associazioni e federazioni in premesse indicate per l'organizzazione e l'attuazione delle attività di propaganda e promozione specifiche, in collaborazione con le unità sanitarie locali.

2. Le regioni e le province autonome forniscono il supporto per l'informazione tecnico-scientifica destinato alla promozione della donazione del sangue nel rispetto della tutela della salute dei donatori.

3. Le regioni e le province autonome valutano gli oneri finanziari delle iniziative, assicurando il relativo finanziamento con il concorso delle unità sanitarie locali e dei comuni interessati.

Art. 3.

Rapporti economici

1. La convenzione definisce le forme di corresponsione di un contributo da parte delle regioni e province autonome alle associazioni e alle federazioni di donatori di sangue per lo svolgimento dei compiti e dell'attività istituzionale indicata dall'art. 2, punto 2, della legge n. 107/1990 e dagli articoli 1 e 2 del presente schema-tipo di convenzione.

2. Dal contributo di cui al precedente comma sono, comunque, esclusi i costi di cessione delle unità di sangue.

3. La regione potrà valutare di volta in volta anche iniziative particolari o progetti obiettivi per la promozione e la propaganda del dono del sangue con il concorso delle unità sanitarie locali e dei comuni interessati, assicurandone, conseguentemente, il relativo finanziamento.

Art. 4.

Raccolta del sangue e tutela del donatore

1. Le associazioni e le federazioni di donatori volontari del sangue, in aderenza ai propri fini statutari, concorrono alla raccolta del sangue attivando i propri iscritti e concordando con le strutture trasfusionali pubbliche la chiamata dei donatori.

2. La convenzione stabilisce le modalità con le quali è concordata con le associazioni e le strutture trasfusionali pubbliche la realizzazione del servizio di chiamata dei donatori.

3. La convenzione stabilisce, altresì, le modalità con le quali le associazioni e le federazioni comunicano alle strutture trasfusionali gli elenchi, periodicamente aggiornati, dei propri donatori, anche ai fini degli accertamenti di idoneità alla donazione, ai sensi del comma 4 degli articoli 2 e 3 della legge n. 107/1990.

4. La convenzione stabilisce, inoltre, le modalità attuative del decreto ministeriale 15 gennaio 1991, ai fini della tutela della salute del donatore da parte dei servizi di immunoematologia e trasfusione e dei centri trasfusionali di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 107/1990, di concerto con le associazioni e le federazioni di donatori di sangue.

5. La convenzione prevede adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed infortunio, anche *in itinere*, correlati con la donazione.

Art. 5.

Gestione delle unità di raccolta fisse e mobili da parte delle associazioni e federazioni dei donatori volontari del sangue

1. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle esigenze del piano sanitario nazionale, possono affidare in via convenzionale, per ambiti territoriali definiti, la gestione della raccolta del sangue e del plasma, con strutture fisse e mobili, alle associazioni e federazioni in premessa indicate che ne facciano richiesta, previa verifica delle condizioni strutturali previste dall'art. 7, comma 2, della legge n. 107/1990.

2. In sede di convenzione le parti concordano l'entità e le modalità di corresponsione del rimborso delle spese per le attività di raccolta qualora delegate alle associazioni e alle federazioni di donatori di sangue, fissando garanzie ed adempimenti che dovranno essere osservati anche da parte del rispettivo personale.

Art. 6.

Partecipazione delle associazioni alla programmazione e sviluppo dell'attività di raccolta dei servizi trasfusionali

1. In sede di convenzione sono stabilite le modalità della partecipazione delle associazioni e delle federazioni di donatori di sangue alle attività dei servizi trasfusionali in maniera da garantire la presenza di tutte le componenti istituzionali, tecniche ed associative, ad esse interessate, in stretta collaborazione operativa con il centro di coordinamento e compensazione di cui all'art. 8 della legge n. 107/1990.

2. Il centro regionale di coordinamento e compensazione propone alla regione le linee guida finalizzate alla collaborazione delle associazioni e delle federazioni convenzionate con le strutture trasfusionali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 107/1990.

3. Le regioni e le province autonome formulano gli indirizzi per le unità sanitarie locali e gli enti e istituti di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 107/1990 per la realizzazione della partecipazione di cui al presente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A4271

DECRETO 18 settembre 1991.

Determinazione del prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4, primo comma, n. 6), l'art. 6, primo comma, lettera *C)* e l'art. 45 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, della legge 4 maggio 1990, n. 107;

Ritenuto che occorre provvedere agli adempimenti previsti dalle citate disposizioni di legge;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nominata con decreto del Ministro della sanità il 26 giugno 1990;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 23 luglio 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo unitario annuale di cessione delle unità di sangue ed emocomponenti tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale, è espresso dall'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto e decorre dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Quantità e requisiti minimi come previsto da D.M. 27-12-1990		Costo cessione in lire
Sangue/emocomponente:		
1) Unità di sangue intero non classificato raccolta in sacca multipla	L.	40.000
2) Unità di sangue classificata (sangue intero od emazie conc.)	»	110.000
3) Plasma fresco congelato tipo A (congelato entro 6 ore dal prelievo) (non inferiore a 200 ml)	»	20.000
4) Concentrato piastrinico da singola unità	»	25.000
5) Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)	»	125.000
6) Concentrato piastrinico o leucocitario, da aferesi	»	500.000
7) concentrato piastrinico da plasma piastrino aferesi	»	200.000
8) Crioprecipitato (contenuto minimo di Fattore VIII pari a 100 U.I.)	»	40.000
9) Plasma tipo B (congelato entro 24 ore dal prelievo)	»	60.000 litro
10) Plasma tipo C (congelato dopo le 24 ore dal prelievo)	»	40.000 litro
11) Plasma iperimmune (elevata concentrazione di anticorpi specifici)	»	prezzo maggiorato in funzione del tipo e della concentrazione degli anticorpi specifici

Quantità e requisiti minimi come previsto da D.M. 27-12-1990		Costo cessione in lire
Maggiorazioni:		
a) Rimozione del buffy-coat per unità	L.	6.000
b) Deleucocitazione mediante filtrazione (per ogni filtro impiegato)	»	60.000
c) Congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	»	250.000
d) Lavaggio cellule	»	50.000
e) Irradiazione	»	60.000

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A4272

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 13 agosto 1991.

Realizzazione dell'attività integrativa per l'esecuzione del piano di interventi a tutela della balneabilità.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57, che istituisce l'Autorità per l'Adriatico;

Visto in particolare il comma 2, lettera *b)*, dell'art. 1 della citata legge, il quale conferisce al Ministro della marina mercantile il potere di ordinanza per l'attuazione degli interventi urgenti a tutela della balneabilità;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, la legge 29 dicembre 1990, n. 406;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, con la legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'Adriatico adottata nella riunione tenutasi il giorno 11 giugno 1991 con la quale sono stati approvati determinati interventi urgenti per l'importo complessivo di lire 15.250 milioni;

Vista la propria ordinanza in data 19 giugno 1991, con la quale il prof. Paolo Arata è stato confermato commissario per l'esecuzione del piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità nel mare Adriatico nella stagione 1991 in ordine agli interventi approvati dall'Autorità per l'Adriatico;

Vista l'ulteriore deliberazione dell'Autorità adottata nella riunione tenutasi il giorno 12 luglio 1991, con la quale, a completamento del piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità sono stati approvati ulteriori interventi per l'importo di lire 8.750 milioni;

Vista la propria ordinanza in data 12 luglio 1991 con la quale il prof. Paolo Arata è stato incaricato di svolgere anche gli ulteriori interventi così deliberati dalla predetta Autorità;

Considerata la critica situazione in Adriatico per la presenza sempre più consistente di aggregati mucillaginosi;

Vista la nota in data 10 agosto 1991 del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente dell'Autorità per l'Adriatico, con la quale viene approvata l'utilizzazione di ulteriori risorse così ripartite:

lire 1.500 milioni per la prosecuzione dell'attività di monitoraggio;

lire 3.500 milioni per la prosecuzione delle attività di raccolta in mare e smaltimento di alghe e mucillagini;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza a dare esecuzione alle determinazioni così assunte, in attesa della ratifica da parte dell'Autorità per l'Adriatico;

Dispone:

Art. 1.

In attesa della ratifica da parte dell'Autorità per l'Adriatico il prof. Paolo Arata, direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, quale commissario per l'esecuzione del piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità giusta ordinanze in data 19 giugno 1991 e 12 luglio 1991, indicate nelle premesse, è incaricato di attuare le integrazioni alle attività già in essere nel rispetto di quanto indicato nella nota del 10 agosto 1991, citata nelle premesse.

Art. 2.

Restano applicabili tutte le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze del 19 giugno 1991 e 12 luglio 1991 sopracitate.

Art. 3.

L'ulteriore onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza pari a complessive lire 5.000 milioni, farà carico ai fondi previsti all'art. 8, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, con la legge 3 luglio 1991, n. 195.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A4273

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 settembre 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Tolmezzo, appartenente all'unità sanitaria locale n. 3 «Carnica», ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1919.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta del 25 novembre 1990 del presidio ospedaliero di Tolmezzo, unità sanitaria locale n. 3 «Carnica» e — a completamento — le successive note n. 4135 del 4 marzo 1991, n. 6936 del 12 aprile 1991 e n. 600 CL 3A del 18 giugno 1991;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero di Tolmezzo appartenente all'unità sanitaria locale n. 3 «Carnica» è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1919.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Art. 2.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio, fatta eccezione per quelli relativi al periodo 1919-1949.

Art. 3.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dispone che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, gli originali cartacei dei documenti relativi al periodo 1919-1949 siano conservati, una volta effettuata la microfilmatura sostitutiva, presso l'Archivio di Stato di Udine territorialmente competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1991

Il Ministro: ANDREOTTI

91A4308

DECRETO 20 settembre 1991.

Autorizzazione all'Istituto per l'infanzia di Trieste ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte nei periodi 1° gennaio 1986-31 dicembre 1987 e 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visti i propri decreti del 21 marzo 1988 e del 14 dicembre 1989 con i quali l'Istituto per l'infanzia di Trieste è stato autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte nei periodi 1° giugno 1976-31 dicembre 1980 e 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985;

Vista la nota n. G-8/10 del 5 aprile 1991 del predetto istituto con la quale ha richiesto il proseguimento della

fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte nei periodi 1° gennaio 1986-31 dicembre 1987 e 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità:

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto per l'infanzia di Trieste, ospedale specializzato pediatrico regionale è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte nei periodi 1° gennaio 1986-31 dicembre 1987 e 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Le lastre radiografiche, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva possono essere distrutte se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1991

Il Ministro: ANDREOTTI

91A4309

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 15 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1989, contenente la normativa relativa all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in microelettronica e telematica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 68;

Viste le proposte di modifiche di statuto, formulate dalle autorità accademiche del Politecnico di Torino, nel senso di intitolare la scuola diretta a fini speciali in microelettronica e telematica alla memoria dell'ing. Ezio Alberton;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 aprile 1991;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'intitolazione dell'art. 40 del titolo V dello statuto del Politecnico di Torino — di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1989 — assume la denominazione di «scuola diretta a fini speciali in microelettronica e telematica Ezio Alberton».

Art. 2.

Il primo comma del citato art. 40 è soppresso e sostituito dal seguente:

«La scuola diretta a fini speciali in microelettronica e telematica è intitolata alla memoria dell'ing. Ezio Alberton».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 luglio 1991

Il rettore: ZICH

91A4268

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 2 ottobre 1991, ha accolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" limitatamente a: art. 2, comma secondo, limitatamente alle parole: "*h)* la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo"; art. 14, comma terzo, limitatamente alle parole: "*b)* all'igiene dell'ambiente"; art. 18, comma secondo "La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire: *a)* il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione; *b)* gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; *c)* la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio; *d)* la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione."; art. 20, comma primo, lettera *a)*, limitatamente alle parole: "di vita e", e lettera *c)*, limitatamente alle parole: "di vita e"; art. 21, comma secondo, limitatamente alle parole: "e la salvaguardia dell'ambiente", nonché alle parole: "di igiene ambientale e"; art. 22; art. 66, comma primo, lettera *a)*, limitatamente alle parole: "compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso la sede dell'associazione Amici della Terra in via Del Sudario, 35.

91A4386

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di alcuni membri dei comitati di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa di alcune società

Con decreto ministeriale 20 settembre 1991 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sostituito i due membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Istituto fiduciario centrale S.p.a., con sede in Torino, nominati con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 in rappresentanza dei fiducianti del comitato Creditori riuniti C.R. signori:

Teppa Giuseppina, nata a Nole Cavanese (Torino) il 9 maggio 1952 e residente a Borgaro Torinese (Torino) in via dei Ciliegi n. 4;

Russo Antonio, nato a S. Marco Torinese (Torino) il 1° giugno 1956, residente a Settimo Torinese (Torino), via G. D. Vittorio n. 11/*B*,

che pertanto cessano le funzioni di componenti il comitato di sorveglianza con decorrenza dalla data di notifica del decreto di sostituzione

con i signori:

Falchero Giuliana, nata ad Avigliana (Torino) il 25 dicembre 1942 ed ivi residente in via S. G. Bosco n. 2;

Frattini Giuliana, nata a Torino il 13 aprile 1950, residente in Almese (Torino), via della Michela n. 19.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1991 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sostituito i due membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Fidingrup S.p.a, con sede in Torino, e sue attratte nominati con decreto ministeriale 25 maggio 1990 in rappresentanza dei fiducianti del comitato Creditori riuniti C.R. signori:

Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Cavanese (Torino) il 9 maggio 1952 e residente a Borgaro Torinese (Torino) in via dei Ciliegi n. 4;

Varesio Claudio, nato a Torino il 4 agosto 1961, residente a Coazze (Torino), viale Italia n. 53,

che pertanto cessano le funzioni di componente del comitato di sorveglianza con decorrenza dalla data di notifica del decreto di sostituzione

con i signori:

Deano Anna Maria, nata ad Avigliana (Torino) l'8 febbraio 1957 ed ivi residente in via Le Coq n. 7;

Avenatti Livia, nata a Feletto (Torino) il 6 febbraio 1951, residente a Rivarolo Canavese (Torino) in corso Re Arduino n. 31.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1991 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sostituito i due membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Fiduciaria Mercurio S.p.a., con sede in Torino, e sue attratte nominati con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 in rappresentanza dei fiducianti del comitato Creditori riuniti C.R. signori:

Teppa Giuseppina, nata a Nole Cavanese (Torino) il 9 maggio 1952 e residente a Borgaro Torinese (Torino) in via dei Ciliegi n. 4;

Pasqualotto Luciano, nato a Rivoli (Torino) il 27 febbraio 1942 ed ivi residente in via Pantelleria n. 4,

che pertanto cessano le funzioni di componente del comitato di sorveglianza con decorrenza dalla data di notifica del decreto di sostituzione

con i signori:

Deano Paolo, nato ad Avigliana (Torino) il 26 agosto 1948 ed ivi residente in via Le Coq n. 7;

Villa Maria, nata a Torino il 2 dicembre 1933 e residente ad Avigliana (Torino) in via Mazzini n. 4.

91A4316

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 6 settembre 1991 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci d'argento

Gen.D. Mario Buscemi, nato a Perugia il 29 marzo 1935. — Comandante delle Forze terrestri del contingente Italfor in Irak settentrionale si prodigava con grande capacità, altissima professionalità e massima dedizione, riuscendo, in tempi estremamente contratti, ad «amalgamare» le varie componenti partecipanti alle operazioni, ottimizzando le azioni di soccorso e protezione a favore della popolazione curda, nonostante le oggettive difficoltà ambientali. La sua incisiva azione di comando permetteva al contingente di pervenire ad un eccezionale livello organizzativo e ad una elevatissima efficienza operativa, che ha riscosso ampio riconoscimento e vivissima gratitudine dalla popolazione curda. Il suo operato, nell'ambito dell'organizzazione di comando delle Forze multinazionali — sempre all'altezza della situazione — è stato oggetto, inoltre, di lusinghieri apprezzamenti da parte degli alleati ed ha contribuito ad affermare ed elevare il prestigio dell'Esercito italiano in ambito internazionale. — Incirlik (Turchia) - Zakho (Irak), maggio-luglio 1991.

Gen.B. Franco Monticone, nato ad Asti il 13 febbraio 1940. — Comandante delle Forze operative del contingente italiano in Irak settentrionale, operava con instancabile tenacia e ferrea determinazione, realizzando in tempi brevissimi, nonostante le difficoltà dell'ambiente, una organizzazione di soccorso e protezione a favore della popolazione curda quanto mai efficiente. Con un'azione di comando caratterizzata da eccezionale spirito di sacrificio e di dedizione, riusciva a garantire costantemente un elevato livello di sicurezza ai rifugiati curdi, che accettavano di rientrare in massa nelle loro case in territorio irakeno posto sotto il controllo delle Forze italiane. Il sentito riconoscimento e l'ammirato plauso palesati in numerose circostanze dalla popolazione curda e l'incondizionato apprezzamento dichiarato dagli alleati, hanno costituito la più valida dimostrazione di tale operato. Comandante di grande valore ha contribuito, con l'esemplare affermazione delle forze da lui comandate, ad elevare il prestigio e l'onore dell'Esercito italiano in ambito internazionale. — Zakho (Irak), maggio-luglio 1991.

Croci di bronzo

Cap. g. (t) (RNU) Mirarco Antonio, nato a Lecce il 29 marzo 1962. — Ufficiale responsabile dell'impianto e del funzionamento del sistema delle trasmissioni campali, realizzato in zona Incirlik, Diyarbakir e Zakho, operava con encomiabile professionalità e totale dedizione assicurando costanti e sicuri collegamenti tra il contingente «Airone» e la madrepatria, nonché tra le varie aliquote del contingente stesso, dislocate in zone diverse, a notevoli distanze le une dalle altre. Le elevate capacità organizzative, la eccellente professionalità ed il lodevole spirito di sacrificio hanno contribuito in misura determinante all'operatività di tutto il contingente. — Incirlik (Turchia) - Diyarbakir (Turchia) - Zakho (Irak), maggio-luglio 1991.

Sorella C.R.I. Fenice Dessì, nata ad Arbus (Cagliari) l'11 maggio 1942. — Infermiera volontaria presso l'ospedale da campo delle Forze operative «Airone», impiegate nell'Irak settentrionale, concorreva con spontaneo slancio ed elevato sacrificio personale alla organizzazione e gestione dell'ospedale da campo impegnato nel soccorso della popolazione curda. — Zakho (Irak), maggio-giugno 1991.

Sorella C.R.I. Donatella Canta, nata a Torino il 28 gennaio 1940. — Infermiera volontaria presso l'ospedale da campo delle Forze operative «Airone», impiegate nell'Irak settentrionale, si prodigava con encomiabile slancio nell'assistenza ai profughi curdi presso i campi di transito, accettando con esemplare serenità le difficoltà ambientali. — Zakho (Irak), maggio 1991.

Ten.col. Franco D'Urso, nato a S. Bartolomeo (Benevento) il 19 giugno 1951. — Comandante del distaccamento AMI della 46ª Brigata aerea con base ad Incerlik in Turchia, organizzava e dirigeva brillantemente le operazioni di aerotrasporto di uomini e materiali a favore del comando delle Forze terrestri italiane dell'operazione «Airone», in un impegnativo ciclo operativo che si concludeva con la delicatissima fase del ripiegamento dall'Irak. La continuità del suo operato, le sue non comuni capacità professionali e la sua altissima carica umana ponevano in evidenza in ogni momento una collaborazione altamente efficiente, tempestiva e generosa, rivelatasi determinante per l'esito delle operazioni delle Forze terrestri. La sua costante disponibilità, ben oltre il semplice dovere, riscuoteva il meritato riconoscimento anche da parte degli alleati di ogni Forza armata partecipanti alle operazioni. Emblematico esempio di schietto spirito interforze. — Diyarbakir (Turchia) - Zakho (Irak), giugno-luglio 1991.

Carabiniere par. sc. Pietro Obliato, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 30 febbraio 1963. — Carabiniere paracadutista nell'ambito delle Forze operative «Airone», impiegate nell'Irak settentrionale partecipava, con sprezzo del pericolo quale esperto di apparati cercamine ad un intenso ciclo operativo di un reparto incursori. Successivamente, nell'espletamento di compiti di polizia militare, si distingueva per continuità di impegno e raro spirito di sacrificio. — Zakho (Irak), maggio-luglio 1991.

Mar.magg.f. par. (spe) Romano Rossi, nato a S. Agata Feltria (Pesaro) il 15 dicembre 1949. — Comandante di distaccamento operativo nell'ambito delle Forze operative «Airone», impiegate nell'Irak settentrionale operava con esemplare efficienza e professionalità nell'assolvimento di compiti tra i più complessi affidati agli incursori. Impiegato temporaneamente per il collegamento con una unità alleata, riscuoteva unanimi consensi. Prestigiosa figura di sottufficiale incursore. — Zakho (Irak), maggio-luglio 1991.

Ten.col. Antonino Torre, nato a Roma il 1° aprile 1940. — Ufficiale superiore addetto al comando del contingente «Airone» nel corso delle operazioni di soccorso alle popolazioni curde in Irak veniva incaricato, fin dalla primissima fase della missione, di organizzare e dirigere il supporto informatico delle operazioni. In un ambiente scarsamente chiarificato e in condizioni estremamente disagevoli, in tempi sorprendentemente brevi, riusciva a realizzare una rete funzionale, capillare e assolutamente affidabile, supplendo all'iniziale carenza di mezzi disponibili con determinazione fuori del comune, con inventiva e con spirito di sacrificio al limite delle proprie possibilità. Nel corso dell'intera operazione si prodigava in numerosi incarichi, offrendo, spesso d'iniziativa, la propria completa disponibilità e conseguendo risultati di eccezione specie nel delicato settore delle pubbliche relazioni. Raro esempio di grande attaccamento al dovere, di ferma volontà, di completa dedizione e di assoluta lealtà. — Incirlik (Turchia) - Zakho (Irak), maggio-giugno 1991.

Ten.col. Giorgio Cannarsa, nato a Terni il 12 marzo 1940. — Ufficiale superiore specialista dell'ALE addetto al comando delle Forze terrestri italiane del contingente «Airone», nel corso delle operazioni di soccorso alle popolazioni curde in Irak, nella primissima fase della missione forniva un contributo determinante per lo schieramento iniziale degli elicotteri in territorio irakeno e per l'organizzazione del supporto logistico. Per la sua ampia esperienza internazionale, svolgeva altresì un'opera di altissima efficacia nell'ambito del comando, concorrendo validamente alla soluzione di problemi complessi e di grande rilevanza ai fini dell'organizzazione e del comando e controllo delle Forze. Raro esempio di sentito attaccamento al dovere, di ferma volontà, di completa dedizione e di assoluta lealtà. — Incirlik (Turchia) - Zakho (Irak), aprile-luglio 1991.

Ten.col.f. (alp.) spe RNU Gaetano Lombardi, nato ad Apricena (Foggia) il 4 maggio 1946. — Comandante del reparto sanità nell'operazione «Airone» condotta nell'Irak settentrionale si prodigava con inesauribile impegno per consentire l'immediata installazione dell'ospedale da campo. La sua costante azione propulsiva e l'amalgama realizzata nell'ambito del personale risultavano determinanti per l'esemplare efficienza della struttura. — Zakho (Irak), aprile-luglio 1991.

Ten.col.f. (par.) t.SG Augusto Staccioli, nato ad Urbino (Pesaro) il 3 giugno 1949. — Comandante di battaglione paracadutisti nell'operazione «Airone» condotta nell'Irak settentrionale era costantemente alla testa dei propri uomini con cui condivideva ogni disagio. Con la continuità di presenza e la serenità di comportamento suscitava l'entusiasmo dei paracadutisti che affrontavano con ammirevole spirito di sacrificio le obiettive difficoltà ambientali. Chiaro esempio di capacità di comando e di senso del dovere. — Zakho (Irak), maggio-luglio 1991.

Col.f. (par.) spe RNU Menchi Paolo, nato a Bologna il 19 gennaio 1940. — Vice comandante delle Forze operative del contingente «Airone», impiegate in Irak settentrionale in operazioni di soccorso alle popolazioni curde, si prodigava nel proprio incarico con coraggio, altissima professionalità, determinazione ed impegno eccezionale, contribuendo in modo determinante alla massima efficienza delle unità alle sue dipendenze. Con encomiabile serenità, anche nei momenti più difficili, assolveva con generosità e massima efficienza i compiti affidatigli che spesso andavano ben oltre le normali attribuzioni, costituendo elemento trascinante nei confronti dei dipendenti. La continuità del suo impegno, il suo rigore morale e l'altissima carica umana hanno consentito di realizzare e mantenere una perfetta organizzazione del campo base con determinanti, positivi riflessi sull'operatività delle Forze e sul benessere del personale. — Zakho (Irak), aprile-luglio 1991.

Mar.magg. «A» Florio Bianchi, nato a Pergine Valsugana (Trento) il 6 aprile 1936. — Sottufficiale tecnico elettronico del gruppo elicotteri «Italheli» del contingente «Airone», impegnato nelle operazioni di soccorso alle popolazioni curde in Irak, si prodigava nel proprio incarico con altissima professionalità, dedizione ed impegno, contribuendo in misura determinante alla massima efficienza della propria unità, riscuotendo la piena stima di tutti i partecipanti alle operazioni, compresi i comandanti ed i colleghi delle unità di volo alleate. Chiaro esempio di totale dedizione al dovere e di possesso di elevati valori umani e di eminenti virtù militari. — Diyarbakir (Turchia) - Zakho (Irak), maggio-luglio 1991.

Gen.B.A. Luciano Battisti, nato a Trento il 25 maggio 1939. — Comandante della 46ª Brigata area, impegnata nelle operazioni di aerotrasporto a favore delle Forze terrestri italiane del contingente «Airone» per il soccorso alle popolazioni curde in Irak, guidava brillantemente le proprie Forze, garantendone non solo la piena efficienza ma, soprattutto, conferendo ai propri uomini, a tutti i livelli, uno spiccato spirito interforze. Con la sua costante, leale disponibilità, la profonda comprensione delle problematiche di cooperazione, e la ferma volontà di risolverle, contribuiva in misura determinante al successo delle operazioni. — Diyarbakir (Turchia) - Zakho (Irak), maggio-luglio 1991.

Ten.f. (par.) spe (RTA) Romolo Ciammaruconi, nato a Sermoneta (Latina) il 17 luglio 1931. — Ufficiale addetto alle informazioni delle Forze operative «Airone», impiegate nell'Irak settentrionale operava con intelligente iniziativa, sprezzo del pericolo e ammirevole spirito di sacrificio. La sua opera risultava preziosa per la sicurezza dei reparti e per prevenire l'insorgere di situazioni di crisi. — Zakho (Irak), maggio-luglio 1991.

Cap.f. spe (RSU) Iubini Raffaele, nato a Viterbo il 9 febbraio 1953. — Capo ufficio operazioni e informazioni delle Forze operative «Airone», impiegate nell'Irak settentrionale assicurava il costante controllo delle attività con raro senso della responsabilità e elevato spirito di sacrificio. La continuità della presenza contribuiva in misura determinante all'efficienza operativa del comando e a realizzare le migliori condizioni di sicurezza per le unità impiegate sul terreno. — Zakho (Irak), maggio-luglio 1991.

Cappellano militare capo Claudio Gioppo, nato a Chiuppano (Vicenza) il 28 novembre 1937. — Cappellano militare delle Forze operative del contingente «Airone», dava limpido esempio delle sue virtù umane, svolgendo la propria missione apostolica con esemplare dedizione e sincero attaccamento alle istituzioni militari. Particolarmente efficace la sua opera di assistenza nei riguardi dei profughi che riscuoteva l'ammirazione e la stima anche da parte di personalità di religioni diverse. — Diyarbakir (Turchia) - Zakho (Irak), maggio-luglio 1991.

Ten.col. me. spe Vito Contreas, nato a Formia (Latina) il 27 ottobre 1950. — Direttore dell'ospedale da campo nell'operazione «Airone», condotta nell'Irak settentrionale guidava con rara professionalità il personale medico eseguendo, fra l'altro, numerosi difficili interventi chirurgici. I successi ottenuti e le spiccate doti di umanità suscitavano unanime apprezzamento e contribuivano al prestigio dell'intero contingente. — Zakho (Irak), maggio-giugno 1991.

Ten.col. Luca Valeriani, nato ad Este (Padova) il 26 novembre 1953. — Comandante del distaccamento AMI della 46ª Brigata aerea con base ad Incirlik in Turchia, dopo aver svolto brillantemente le operazioni iniziali di aviolancio e aerotrasporto di viveri e materiali per il soccorso ai rifugiati curdi sulle montagne della Turchia e dell'Irak, organizzava e dirigeva l'aerotrasporto di uomini e materiali a favore del comando delle Forze terrestri italiane dell'operazione «Airone». In tale impegno metteva in evidenza altissimo senso del dovere e della responsabilità, spirito di iniziativa e determinazione non comuni, dandone prova anche nei momenti più delicati. Ha così dimostrato elevata capacità di comando e fervido spirito interforze. — Diyarbakir (Turchia) - Zakho (Irak), aprile-maggio 1991.

Ten.col.f. (par.) spe (RSU) Vincenzo Trinetti, nato ad Allumiere (Roma) il 28 agosto 1940. — Comandante di battaglione logistico nell'operazione «Airone» condotta nell'Irak settentrionale si impegnava con generosa dedizione e con rara capacità professionale per lo svolgimento delle attività logistiche, malgrado le difficili condizioni climatiche e ambientali. Esempio di senso del dovere e di professionalità. — Zakho (Irak), maggio-luglio 1991.

Col. Lenza Cosimo, nato a Eboli (Salerno) il 10 novembre 1934. — Comandante dell'unità elicotteri del contingente «Airone», nelle operazioni di soccorso alle popolazioni curde in Irak, operava con forte determinazione ed impareggiabile spirito di sacrificio, garantendo in ogni circostanza il pieno sostegno operativo e logistico alle unità impegnate nella difficile missione. In un ambiente spesso insidioso in condizioni disagevoli, riusciva a mantenere sempre in efficienza la componente elicotteristica e a motivare i propri uomini, affiancandoli costantemente nei momenti più difficili e rischiosi, curandone il benessere e la coesione morale. Otteneva in tal modo, da parte di tutti, un rendimento elevatissimo. La sua non comune capacità organizzativa e le sue eccellenti qualità umane e professionali sono state fondamentali per la riuscita delle operazioni. — Diyarbakir (Turchia) - Zakho (Irak), maggio-luglio 1991.

91A4319

Ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1991, registro n. 19 Difesa, foglio n. 302, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Ferrari Guido, nato il 26 febbraio 1915 a Borgo Val di Taro. — Componente di una pattuglia inviata in avanscoperta per la presenza in zona di ingenti forze nemiche, al contatto delle stesse le impegnava in un furioso combattimento a distanza ravvicinata. Conscio dell'importanza della missione, intesa a copertura del proprio distaccamento in aiuto di un altro gruppo, non recedeva dall'impari scontro immolandosi volontariamente. — Monte S. Donna di Borgotaro, 6 gennaio 1945.

91A4318

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Concessione di agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 30 maggio 1991, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvati con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, i programmi presentati dalle seguenti società:

1) Il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli) presentato dalla Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 83.385 milioni è determinato, ivi compresa la maggiorazione di un quinto per il settore, in L. 6.165.720.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 19.101,6 milioni, di cui lire 5.400 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.

2) Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di San Salvo (Chieti) presentato dalla Flovetro S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 101.671 milioni e del contributo già concesso dal Ministero dell'industria ai sensi della legge n. 308/82, è determinato in lire 6.005 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, tenuto conto delle agevolazioni già ottenute dalla società ai sensi della legge n. 308/1982, è determinato in lire 12.487,2 milioni.

3) Il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Bacoli (Napoli) presentato dalla Selenia - Industrie elettroniche associate S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 14.202 milioni, è determinato, ivi compresa la maggiorazione di un quinto per il settore, in L. 11.047.968.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in L. 25.971.840.000, di cui L. 7.420.000.000 per scorte di materie prime e semilavorate.

4) Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Palermo presentato dalla Keller S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 29.435,7 milioni, è determinato in L. 10.290.040.000 di cui L. 2.940.000.000 per scorte di materie prime e semilavorate.

5) Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Napoli presentato dalla Birra Peroni industriale S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 43.253,5 milioni, è determinato in L. 2.250.825.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 8.080 milioni, di cui lire 2.081,2 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.

6) Il programma di investimento concernente l'ampliamento e l'ammodernamento degli stabilimenti contigui della ex Sacf S.p.a. ed ex Forneria del Sole S.p.a. di Marcianise (Caserta) ora di proprietà della Giovanni Voiello - Antico pastificio S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 18.202,1 milioni è determinato in L. 4.402.785.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 7.173,6 milioni, di cui lire 152 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.

7) Il programma di investimento concernente la realizzazione di un nuovo impianto in Corfinio (L'Aquila) presentato dalla ditta So.Be.M. S.r.l.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, è determinato in L. 9.272.860.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 12.839 milioni, di cui lire 2.000 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.

8) Il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Cisterna di Latina (Latina) presentato dalla Unil-It S.p.a., già Sagit S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 23.452,9 milioni, è determinato in L. 3.428.280.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 7.870 milioni, di cui lire 1.487 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.

9) Il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Fara S. Martino (Chieti) presentato dalla S.p.a. Fratelli De Cecco di Filippo.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 32.000 milioni, è determinato in L. 1.459.950.000.

Il CIPI ha ammesso, altresì, alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi presentato dalla Fiat aviazione S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 12.262,8 milioni, è determinato, ivi compresa la maggiorazione di un quinto per il settore, in L. 11.721.120.000.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 9.932,7 milioni, di cui lire 2.837,9 milioni per scorte di materie prime e semilavorate nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78.

Sono ammesse all'agevolazione finanziaria di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, le maggiori spese per investimenti fissi pari a L. 1.792.696.000 relative al programma della Weber S.r.l., ex Segest S.p.a., concernente lo stabilimento di Modugno (Bari).

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto delle variazioni intervenute nell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili che passano da L. 15.671.000.000 a L. 17.463.695.000, è rideterminato in L. 4.191.287.000 con un incremento di L. 430.247.000 rispetto al contributo precedentemente concesso.

Resta fermo quanto altro previsto nella deliberazione del 19 dicembre 1985.

91A4252

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200